

## Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di **ASSISTIAMO CASA S.r.L.**

*ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche "*

### **PARTE GENERALE e PARTE SPECIALE**

Revisione	<u>Data</u>	<u>Motivazione</u>
0	24.01.2025	Approvazione iniziale del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione

## INDICE

<b>PARTE GENERALE .....</b>	<b>4</b>
<b>1. IL REGIME DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....</b>	<b>4</b>
1.1. Aspetti fondamentali del D.lgs. n. 231/2001 .....	4
1.2. I Reati rilevanti ai fini del d.lgs. n. 231/2001 .....	4
1.3. Le sanzioni .....	6
1.4. L'esimente della responsabilità: l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo .....	
<b>2. LE LINEE GUIDA EMANATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.....</b>	<b>11</b>
<b>3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ASSISTIAMO CASA S.r.L.....</b>	<b>11</b>
3.1. ASSISTIAMO CASA S.r.L. ....	11
3.2. Le ragioni dell'adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo .....	12
3.3. La Metodologia adottata per la valutazione del rischio .....	12
3.3.1 I livelli di controllo .....	15
3.4. Gli aggiornamenti del Modello da parte della Società .....	16
3.5. Le componenti del Modello della Società .....	16
3.6. I Destinatari del Modello .....	18
3.7. I "Process Owners" .....	19
<b>4. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI ASSISTIAMO CASA S.R.L. ....</b>	<b>19</b>
4.1. Il sistema di deleghe e di procure.....	20
4.2. Il controllo di gestione .....	20
<b>5. IL CODICE ETICO .....</b>	<b>21</b>
5.1. Finalità del Codice Etico.....	21
<b>6. IL SISTEMA SANZIONATORIO .....</b>	<b>21</b>
6.1. Finalità del Sistema Sanzionatorio.....	21
6.2. La struttura del Sistema Sanzionatorio .....	22
<b>7. LA COMUNICAZIONE SUL MODELLO .....</b>	<b>23</b>
<b>8. LA FORMAZIONE SUL MODELLO .....</b>	<b>23</b>
<b>9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI ASSISTIAMO CASA S.R.L. ....</b>	<b>24</b>
9.1 La composizione ed i requisiti dell'OdV.....	25
9.2 La durata dell'incarico e le relative cause di cessazione .....	25
9.3 Le cause di incompatibilità e decadenza .....	26
9.4 I compiti ed i poteri dell'OdV .....	27
9.5 Le risorse dell'Organismo di Vigilanza .....	28
9.6 I flussi informativi che coinvolgono l'OdV.....	28
9.7 I flussi informativi dall'OdV verso gli Amministratori .....	29
9.8 Il regolamento interno delle attività dell'OdV .....	30

9.9 I principi etici e comportamentali di riferimento per l'Organismo di Vigilanza..... 30

**10. IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (C.D. WHISTLEBLOWING).... 31**

**PARTE SPECIALE ..... 31**

**FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO ritenute rilevanti per ASSISTIAMO CASA... 34**

*Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 del Decreto) ..... 34*

*Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto) ..... 37*

*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25 del Decreto) ..... 38*

*Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis.1 del Decreto) ..... 40*

*Reati societari (Art. 25 ter del Decreto) ..... 41*

*Reati contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies del Decreto) ..... 44*

*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 septies del Decreto).. 45*

*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - autoriciclaggio (Art. 25 octies del Decreto) ..... 45*

*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25 octies.1 del Decreto) ..... 46*

*Delitti contro l'amministrazione della giustizia (Art. 25 decies del Decreto) .... 47*

*Reati ambientali (Art. 25 undecies del Decreto) ..... 47*

*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies del Decreto) ..... 49*

*Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies del Decreto) ..... 49*

**DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE ..... 51**

**ALLEGATI AL MODELLO EX D.LGS. 231/2001:**

**ALLEGATO 1: MAPPATURA DEI RISCHI EX D.LGS. 231/2001 (RISK ASSESSMENT)**

**ALLEGATO 2: DISPOSIZIONI NORMATIVE (agg.to D.lgs. 231/2001 12/2024)**

**ALLEGATO 3: SISTEMA SANZIONATORIO**

**ALLEGATO 4: REGOLAMENTO INTERNO DELLE ATTIVITA' DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

**ALLEGATO 5: CODICE ETICO**

## PARTE GENERALE

### 1. IL REGIME DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

#### 1.1 Aspetti fondamentali del D.Lgs. n. 231/2001

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" (di seguito, anche solo "**Decreto**"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, si è inteso adeguare la normativa **interna** in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali:

- la *Convenzione di Bruxelles della Comunità Europea del 26 luglio 1995*, sulla tutela degli interessi finanziari;
- la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997*, sulla lotta alla corruzione;
- la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997*, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio della **responsabilità amministrativa, ma sostanzialmente penale**, degli enti (da intendersi come enti forniti di personalità giuridica, società, associazioni anche prive di personalità giuridica, consorzi; di seguito complessivamente denominati anche solo come "**Enti**"; sono esclusi dall'ambito di operatività del Decreto gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici territoriali) per alcune fattispecie di reato commesse, nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi Enti, da:

- a) soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione degli Enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi (i c.d. soggetti "in posizione apicale");
- b) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto a) (i c.d. soggetti "in posizione subordinata").

La condizione essenziale dell'**interesse o vantaggio** degli Enti, quale elemento caratterizzante il reato, si realizza non solo nell'ipotesi in cui il comportamento illecito abbia determinato un profitto per l'Ente stesso ma anche nell'ipotesi in cui, in assenza di tale risultato, la condotta sia stata posta in essere nell'interesse degli Enti.

#### 1.2. I Reati rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001

Gli Enti sono responsabili ai sensi del Decreto qualora uno dei soggetti indicati nel precedente paragrafo (ovvero soggetti in posizione apicale e soggetti in posizione subordinata) commetta,

nell'interesse e/o a vantaggio degli Enti stessi, uno dei reati espressamente richiamati nel Decreto.

Dalla propria nascita, il Decreto ha subito numerosissime integrazioni relativamente alle fattispecie di reato rilevanti: il presente Modello Organizzativo recepisce tutte le novità legislative successivamente subentrate nella normativa.

Al momento della stesura del presente del presente Modello, i reati richiamati dal Decreto (cd. "reati-presupposto") e, come tali, rilevanti ai fini dell'eventuale responsabilità dell'Ente, possono essere suddivisi nelle categorie di seguito indicate (vedasi in dettaglio **ALLEGATO 2** al presente Modello):

#	Riferimento art. D. Lgs. 231/01	Fattispecie di reato
1	24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
2	24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
3	24-ter	Delitti di criminalità organizzata
4	25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
5	25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
6	25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio
7	25-ter	Reati societari
8	25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali
9	25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
10	25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale

11	25-sexies	Reati di abuso di mercato
12	25-septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
13	25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
14	25-octies. 1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
15	25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
16	25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
17	25-undecies	Reati Ambientali
18	25-duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
19	25-terdecies	Razzismo e Xenofobia
20	25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
21	25-quinquesdecies	Reati Tributari
22	25-sexiesdecies	Contrabbando
23	25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale
24	25-duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
25	Reati transazionali	Reati transnazionali

La trattazione completa delle fattispecie di reato comprese nelle categorie sopra indicate, e sensibili per la Società è riportata nell'ALLEGATO 1 al presente Modello, "Mappatura dei rischi ex D.lgs. 231 2011" ("Risk Assesment").

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto - "Delitti tentati", - l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

## 1.2 Le sanzioni

Riscontrata la commissione di un reato rilevante ai fini del Decreto, l'accertamento della responsabilità dell'ente è attribuito al Giudice penale competente a decidere della responsabilità della persona fisica che si assume aver commesso il reato.

Qualora ritenuto responsabile, un ente è soggetto all'applicazione delle sanzioni di seguito indicate, qualificate come aventi natura "amministrativa" (cfr. art. 9 del Decreto):

### I. Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie sono disciplinate dagli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'ente. Rispetto ad esse, il Legislatore ha introdotto un meccanismo di applicazione delle sanzioni "per quote". In forza di tale meccanismo, in sede di commisurazione della sanzione il Giudice penale determina:

- il numero delle quote, in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, tenuto conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo di ciascuna quota, da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37, fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente coinvolto.

### II. Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, individuate dall'art. 9, comma 2, del Decreto e artt. 13 e 14 del Decreto ed irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni/finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

- e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Ai sensi dell'art. 45 del Decreto, le sanzioni interdittive possono trovare applicazione anche in via cautelare, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il giudice può disporre, in luogo dell'applicazione della sanzione, la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale.

### III. Confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è, ai sensi dell'art. 19 del Decreto, una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna.

### IV. Pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è, ai sensi dell'art. 18 del Decreto, una sanzione eventuale e può essere disposta nel caso in cui all'ente sia comminata una sanzione interdittiva.

La pubblicazione della sentenza avviene su uno o più giornali, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la propria sede principale.

Delineati, in estrema sintesi, gli elementi caratterizzanti le sanzioni previste dal Decreto, va rilevato che, nell'ambito del procedimento in cui si discute della responsabilità dell'ente, possono, inoltre, essere disposti sia il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53 del Decreto), sia il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente, qualora sia

riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54 del Decreto).

### 1.3. L'esimente della responsabilità: l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Decreto prevede una particolare forma di esonero dalla responsabilità.

L'ente, qualora il reato sia commesso da soggetti "in posizione apicale", può evitare l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto qualora dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato, **prima** della commissione del fatto, un **modello** di organizzazione e di gestione **idoneo** a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;
- c) di aver affidato a un **Organismo**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- d) che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla precedente lett. c.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti "in posizione subordinata", l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tuttavia, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto si sofferma, poi, anche sul contenuto del Modello, ovvero sulle caratteristiche che quest'ultimo deve possedere ai fini di un positivo giudizio di idoneità.

A tale proposito, all'art. 6, comma 2, del Decreto si dispone che il Modello debba:

- i. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- ii. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- v. introdurre un sistema disciplinare sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Ulteriori ed utili indicazioni in merito al contenuto ed alla attuazione del

Modello si rinviengono nell'art. 7, commi 3 e 4, del Decreto, le quali, pur essendo formalmente riferite ai reati commessi dai soggetti in posizione subordinata, possono ritenersi validi anche rispetto agli illeciti perpetrati dai soggetti in posizione apicale.

Le suddette norme, difatti, prevedono, da un lato, che il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta, nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione; dall'altro, che l'efficace attuazione del Modello richiede sia una verifica periodica che la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi, sia l'adozione di un idoneo sistema disciplinare sanzionatorio.

In linea generale, occorre tener conto del fatto che il Decreto, lungi dal prescrivere un vero e proprio obbligo nei confronti degli enti, pone a carico degli stessi un mero onere, nel senso che, ferma restando la facoltà di non adottare un proprio Modello, l'esimente prevista dagli artt. 6 e 7 del Decreto potrà essere utilmente invocata unicamente nell'ipotesi in cui gli enti riescano a dimostrare l'effettiva ricorrenza delle condizioni di esonero della responsabilità ivi prevista.

## **2. LE LINEE GUIDA EMANATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA**

L'art. 6, comma 3, del Decreto, prevede che i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli enti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale ultimo, se del caso, può formulare osservazioni.

Nell'ambito delle associazioni di categoria, un significativo contributo è stato a tal fine offerto da Confindustria, la quale nel marzo del 2002 ha emanato la prima versione delle proprie "Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001", successivamente aggiornate, da ultimo nel 2021, anche in considerazione dell'ampliamento del novero dei reati-presupposto (di seguito, anche 'Linee Guida Confindustria').

A mente delle Linee Guida Confindustria, ai fini della predisposizione di un Modello adeguato è necessario svolgere una preliminare attività di cd. "*risk assessment*", nel corso della quale addivenire:

- alla inventariazione degli ambiti di attività esposti al rischio di commissione dei reati richiamati dal Decreto;
- alla analisi dei rischi potenziali;

- alla costruzione/valutazione/adeguamento di un efficace ed efficiente sistema di controllo preventivo interno (di seguito, anche solo 'SCI').

In seguito all'emanazione, da parte di Confindustria, delle suddette Linee Guida, anche numerose altre associazioni di categoria hanno provveduto alla predisposizione di proprie linee guida. Le Linee Guida emanate dalle associazioni di categoria costituiscono un utile punto di riferimento per gli enti che intendono dotarsi di un proprio Modello, ferma restando la necessità di tenere conto, in sede di costruzione e/o adeguamento del SCI, della realtà concreta di ciascun ente.

### **3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ASSISTIAMO CASA S.r.L.**

#### **3.1. ASSISTIAMO CASA S.r.L.**

**ASSISTIAMO CASA S.r.L.** nasce dall'operazione societaria che vede la Cooperativa sociale SOCIETA' DOLCE soc. coop. cedere, con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2025, alla propria controllata Villa PAOLA S.r.L. (di seguito anche solo Villa Paola), le attività sanitarie svolte nell'ambito territoriale della Regione Emilia Romagna.

Contestualmente alla cessione delle attività, la società VILLA PAOLA cambia la propria denominazione in Assistiamo Casa S.r.L. (di seguito anche solo Assistiamo Casa).

In precedenza, VILLA PAOLA gestiva (e tutt'ora gestisce come Assistiamo Casa) la Residenza per Anziani (CRA) Villa Paola, sita in Bologna in via della Concordia 22, che ha, attualmente, 55 ospiti accreditati.

Con decorrenza 1° gennaio 2025, a seguito della medesima operazione, Società Dolce ha ceduto ad ASSISTIAMO CASA i seguenti servizi sanitari:

- l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) piuttosto che Cure Domiciliari (CDom): l'ADI o la CDom è un servizio sanitario, riabilitativo, infermieristico e multiprofessionale privato attivo 7 giorni su 7 che prende in carico la persona con un percorso di servizi sanitario-assistenziali erogati a domicilio.
- l'attività del Centro Riabilitativo Paolo Baldini, centro accreditato per la riabilitazione dei pazienti affetti da Parkinson. Il Centro si trova nel complesso di Villa Baruzziana di Bologna.
- l'attività Centro Ambulatoriale Riabilitativo (CAR) sotto l'insegna "Spazio Salute": SPAZIO SALUTE, Centro Ambulatoriale di Riabilitazione, gestito dal 2016 da SOCIETA' DOLCE ed accreditato con la Regione Emilia Romagna, da gennaio 2022, è entrato a far parte della rete di strutture private convenzionate con l'INAIL.

Per quanto riguarda il personale, SOCIETA' DOLCE ha trasferiti ad ASSISTIAMO CASA

n. 12 lavoratori che, sono a tutti gli effetti dipendenti di Assistiamo Casa, oltre a n. 38 liberi professionisti che prestano la propria attività per la società stessa.

Si segnala, infine, che ASSISTIAMO CASA ha aderito, a partire dal 2019 (quando aveva ancora la vecchia denominazione sociale di VILLA PAOLA S.r.L.) al **Q-Mentum Program di Accreditation Canada**: si tratta di un processo virtuoso, legato al servizio di assistenza domiciliare, tramite il quale le organizzazioni valutano, monitorano e migliorano le proprie *performance* su base continuativa.

### 3.2. Le ragioni dell'adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Il Consiglio d'Amministrazione di ASSISTIAMO CASA, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività, a tutela della posizione, dell'immagine e della correttezza dell'operato dell'Ente nei rapporti con i pazienti, con il personale ed in genere con tutti i propri interlocutori, ha provveduto all'adozione ed all'implementazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme ai requisiti previsti dal Decreto ed alle indicazioni di cui alle Linee Guida emanate da Confindustria.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione e l'efficace implementazione di un Modello coerente con le prescrizioni del Decreto possa costituire, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto dell'Ente, affinché tengano, nell'ambito delle attività svolte per conto di quest'ultimo, comportamenti conformi alla normativa ed alle *policy* interne vigenti, anche un imprescindibile presupposto per prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

In questo contesto, l'Ente ha pianificato ed attuato una revisione complessiva del proprio sistema di controllo interno, con le modalità di seguito indicate, al fine di garantire la presenza e l'effettiva operatività dei protocolli di controllo considerati necessari per le finalità sopra indicate.

### 3.3. La Metodologia adottata per la valutazione del rischio

ASSISTIAMO CASA, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di trasparenza, legalità e correttezza nello svolgimento delle attività aziendali, e a tutela del lavoro dei propri dipendenti, ha perseguito l'adozione del *Modello* previsto dal Decreto, nella convinzione che tale Documento - al di là delle prescrizioni del Decreto, che lo indicano come facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione e di responsabilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Ente, affinché adottino nell'espletamento delle proprie attività comportamenti idonei a prevenire il

rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

L'adozione del Modello è stata preceduta, come sopra indicato e conformemente alle previsioni delle Linee Guida emanate dalle associazioni di categoria, da una preliminare attività di *risk assessment* volta ad assicurare l'adeguatezza del sistema di controllo preventivo interno dell'Ente.

Il Modello della Società è il risultato di un processo di analisi diretto alla costruzione di un sistema di prevenzione e di gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/01 ed è stato ispirato, oltre che dalle norme in esso contenute, dalle Linee Guida di Confindustria; tale processo si è articolato nelle seguenti fasi, in linea con le best practice applicabili:

- I. Analisi dei processi aziendali (*Process Assessment*) e raccolta documentazione;
- II. Valutazione dei rischi (*Risk Assessment*);
- III. Regolamentazione attività esposte a rischio e formalizzazione Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

#### **Fase I - Analisi dei processi (*Process Assessment*) e raccolta documentazione**

La raccolta e analisi di informazioni, dati e documentazioni ufficiali - effettuata mediante interviste con responsabili aziendali e consegna di copia di documenti - oltre a fornire elementi conoscitivi, ha permesso la necessaria ricostruzione della "fotografia", veritiera ed aggiornata della struttura organizzativa, dei processi dell'Ente, indispensabile alla costruzione di un Modello "tailor made".

#### **Fase II - *Risk Assessment***

Contestualmente all'analisi del contesto di riferimento e relativamente alle diverse attività, sono stati identificati i rischi e valutate le aree maggiormente esposte alla commissione di specifici reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01. Sulla base di tali valutazioni è stata predisposta la c.d. Matrice di Mappatura dei «Rischi - Reato» che riporta la mappatura delle potenzialità commissive dei reati-presupposto ex D. Lgs. n. 231/01 (Catalogo vigente) configurabili per l'Ente sulla base dei suoi caratteri organizzativi, strutturali e operativi.

Le attività di costruzione della Matrice di Mappatura dei reati sono state sviluppate secondo il seguente impianto:

- Fattispecie di reato;
- Condotte ipotizzabili;
- Sanzioni previste;
- Configurabilità o meno della fattispecie di reato alla realtà dell'Ente.

Nell'ambito delle aree di rischio identificate come sensibili, è stata effettuata la misurazione del livello di rischio potenziale per ciascuna di esse, sulla base della combinazione della probabilità dell'attività "sensibile" (*in termini di*

*numero di categorie di reato, discrezionalità del processo, Storicità degli eventi rischiosi e frequenza di svolgimento del processo opportunamente ponderate) e valutazione della severità d'impatto (sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive e rischio reputazionale).*

L'**impatto dell'evento** è stato stimato sulla base delle sanzioni potenzialmente commisurabili all'ente, previste dal Decreto e in relazione al potenziale impatto reputazione generato:

- *Sanzioni Pecuniarie, provvedimenti giuridici che implicano il pagamento di una somma di denaro (quote), stabilite per sanzionare violazioni di leggi, regolamenti o obblighi contrattuali;*
- *Sanzioni Interdittive, provvedimenti giuridici che comportano la privazione o la limitazione di determinati diritti o prerogative, adottate come conseguenza di violazioni di leggi o regolamenti.*
- *Rischio Reputazionale, definito come la probabilità che eventi negativi o comportamenti non etici danneggino l'immagine e la fiducia del pubblico verso un'azienda, influenzando la percezione del suo valore e delle sue relazioni commerciali.*

La valutazione del rischio potenziale si basa su predette categorie: impatto sanzionatorio, operativo e rischio reputazionale, ciascuna opportunamente ponderata per calcolare lo score complessivo dell'impatto.

La **probabilità** di manifestazione dell'evento è stata valutata sulla base dei seguenti *driver* opportunamente ponderati:

- Numero di categoria di reato,
- Discrezionalità del processo,
- Frequenza e ripetibilità delle attività esposte al rischio.

Il prodotto tra la probabilità e l'impatto ha consentito di quantificare il rischio potenziale associato a ciascuna categoria di rischio (basso, medio, alto, molto alto) in ogni area identificata.

Al fine di abbattere il **RISCHIO POTENZIALE**, per ogni "area" e "attività" esposta a rischio sono analizzati / valutati gli elementi chiave / driver del Sistema di Controllo interno (cd. "SCI"). Questi ultimi sono stati valutati in base al grado di efficacia (adeguatezza dei driver per la mitigazione del rischio potenziale)

- **Regolamentazione:** *esistenza di disposizioni aziendali / procedure formalizzate / prassi operative idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili.*
- **Controlli:** *le misure, i processi o le procedure adottate per garantire che le attività siano svolte in conformità con le regole, i principi etici e le politiche aziendali stabilite.*
- **Tracciabilità:** *"registrazione" delle operazioni relative ad un'attività sensibile, presenza di "supporti documentali" in merito ai processi decisionali e gestione controllata dei documenti aziendali, controlli puntuali in chiave 231.*

- **Segregazione:** *preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, con garanzia di separazione dei ruoli tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla un processo.*
- **Procure e deleghe:** *esistenza di poteri autorizzativi e di firma, coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della struttura.*

Sulla base dei giudizi espressi singolarmente sui presidi organizzativi, con riferimento ai profili di valutazione di adeguatezza dell'impianto, è stata effettuata la **valutazione complessiva del SISTEMA DI CONTROLLO INTERO (cd. "SCI")**, con l'attribuzione di un giudizio di sintesi: Efficace, Parzialmente efficace, Non Efficace.

Il Rischio potenziale identificato così mitigato dal Sistema di Controllo Interno nelle sue diverse componenti ha consentito di identificare per ciascuna area di rischio il relativo Rischio Residuo associato a ciascuna categoria di rischio (basso, medio, alto, molto alto) in ogni area identificata.

In tale fase è stata condotta anche un'**analisi del "divario" (Gap Analysis)**, rispetto ai "driver di analisi" sopra individuati, *Regolamentazione, Controlli e Tracciabilità, Segregazione, Procure e Deleghe* ed è stata condotta un'analisi comparativa (la c.d. "gap analysis") la quale, ha messo in luce gli "scostamenti" esistenti tra il "sistema di governance" operante e un modello astratto di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dal Decreto. Tale analisi ha rappresentato, di fatto, la "**base informativa di riferimento**" per individuare gli interventi di miglioramento al sistema di controllo interno, che nel rispetto dei livelli di efficienza e di efficacia della gestione, siano in grado di fornire una risposta adeguata alle esigenze e prescrizioni di cui al D. Lgs. 231/01.

### **Fase III - Regolamentazione attività esposte a rischio e Formalizzazione Modello**

In funzione dei risultati emersi, la Società ha proceduto all'elaborazione di correlati Protocolli comportamentali volti a prevenire la commissione dei reati.

Nello svolgimento delle Attività Sensibili, ASSISTIAMO CASA S.r.L. si ispira ai seguenti standard di controllo:

- standard di controllo generali, applicabili a tutte le Attività Sensibili prese in considerazione;
- standard di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle Attività Sensibili per la quale sono individuati.

#### **3.3.1 I livelli di controllo**

Da un punto di vista operativo, l'effettiva implementazione nonché l'efficacia dei protocolli preventivi di controllo, è di responsabilità dei "**process owners**"

(o responsabili di processo) ossia i referenti principali dei processi, che garantiscono un primo livello di controllo sull'efficacia delle procedure adottate ed operano nel ruolo di facilitatori nel *Risk Management*.

I responsabili di processo sono i soggetti incaricati di fornire evidenze rispetto alle eventuali anomalie intercettate sui processi a rischio reato e consentiranno quindi di riesaminare la soglia di accettabilità e i conseguenti presidi di controllo dipendentemente dagli esiti delle verifiche effettuate.

#### 3.4. Gli aggiornamenti del Modello da parte di ASSISTIAMO CASA S.r.L.

Il presente Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione avvenuto in data 24 Gennaio 2025.

Qualora la normativa di riferimento introducesse nuove fattispecie di reato sensibili per la Società, ovvero cambiamenti della struttura aziendale impattassero sulle prescrizioni della normativa, il Consiglio di Amministrazione si impegna, sin d'ora, a valutare la possibilità di revisione da apportare al presente Modello.

#### 3.5. Le componenti del Modello della Società

Il Modello di ASSISTIAMO CASA, i cui principi cardine sono compendati nel presente documento, è, più precisamente, costituito dal **complesso strutturato e dinamico** dei protocolli di controllo vigenti in seno all'Ente e volti a prevenire il rischio di commissione dei reati considerati ai fini del Modello.

In quest'ottica, il Modello della Società ha, quale **obiettivo principale**, la predisposizione e l'implementazione dei controlli e delle cautele idonee sia a consentire lo svolgimento dell'attività dell'Ente nel rispetto della legge, sia a individuare ed eliminare tempestivamente i fattori di rischio che dovessero insorgere.

Come sopra rilevato, il Modello della Società è costituito dal complesso strutturato e dinamico dei protocolli di controllo vigenti in seno all'Ente: più precisamente, si tratta di un "sistema", inteso quale insieme di elementi (*id est*, i predetti protocolli), i quali, pur differenti e separati tra loro, sono interdipendenti, in quanto sono organizzati ed interagiscono in modo da formare un unico complesso organico.

I protocolli di controllo (su cui *infra* nel presente paragrafo), operando in regime di reciproco rapporto funzionale, contribuiscono al conseguimento di un determinato scopo, *id est* la prevenzione del rischio di commissione dei reati, tra quelli richiamati dal Decreto, considerati ai fini del Modello.

Il Modello adottato dall'Ente si caratterizza per essere, in primo luogo, un sistema "strutturato", poiché i differenti protocolli sono costruiti, articolati ed organizzati secondo un ordine ben preciso, rispondente alle finalità sopra

indicate; in secondo luogo, un sistema "dinamico", in quanto continuamente monitorato e, qualora necessario o opportuno, integrato al fine di garantirne la costante adeguatezza rispetto alle effettive esigenze dell'Ente.

I **protocolli di controllo** che compongono il Modello di ASSISTIAMO CASA (di seguito, complessivamente indicati quali 'Protocolli') sono:

- 1) i poteri autorizzativi e di firma;
- 2) il sistema documentale (regolamenti, procedure, istruzioni);
- 3) le procedure informatiche;
- 4) il controllo di gestione;
- 5) il Codice Etico;
- 6) il Sistema Sanzionatorio;
- 7) la comunicazione e la formazione del personale.

In aggiunta ai suddetti Protocolli, nell'ambito del Modello della Società è necessario considerare il ruolo svolto dall'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche solo 'OdV', cui è assegnato, tra gli altri, il compito di monitorare l'adeguatezza e l'effettività del Modello, e di curarne l'aggiornamento.

Il "sistema" definito dall'Ente in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti (ex D.lgs. 231/01), quale strumento unitario, è costituito dalle seguenti componenti:

- o "Codice Etico" (si applica quello della controllante SOCIETA' DOLCE di cui all'ALLEGATO 5);
- o Parte Generale (ora esaminata del presente Modello);
- o Parte Speciale (esaminata nella seconda parte del presente Modello);
- o "Mappatura dei rischi ex D.lgs. 231 2011" ("Risk Assessment");
- o "Sistema Sanzionatorio" (di cui all'ALLEGATO 3);
- o Procedura Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Nel dettaglio:

il **Codice Etico**: per l'efficace prevenzione dei reati è indispensabile la ricorrenza di un contesto aziendale caratterizzato dall'integrità etica e da una condivisa sensibilità al controllo, capace di permettere la realizzazione degli obiettivi nella massima lealtà e trasparenza. L'integrità etica e la compliance contribuiscono in modo rilevante all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, caratterizzando le condotte ed influenzando sui comportamenti che potrebbero sfuggire ai controlli medesimi.

Nella **Parte Generale**, dopo una sintesi delle più importanti previsioni del Decreto, è illustrato il disegno complessivo del Modello della Società, mediante:

- a) l'illustrazione delle iniziative implementate nella fase di progettazione e costruzione del Modello;

- b) sistema di governance;
- c) il compendio esplicativo dei Protocolli, a ciascuno dei quali è riservata un'apposita sezione volta a delinearne i profili di principale interesse;
- d) individuazione dei compiti e dei poteri dell'OdV;
- e) sistema delle gestioni whistleblowing.

Nella **Parte Speciale** si è provveduto:

- a richiamare le fattispecie delittuose rilevanti (vedasi **ALLEGATO 1 - Parte speciale** del presente Modello);
- ad indicare le cd. "aree a rischio reato" e, per ciascuna di esse, le funzioni coinvolte, i reati astrattamente prospettabili e le cd. "attività sensibili";
- i controlli vigenti in seno all'Ente nelle "aree a rischio reato";
- i principi e le norme di comportamento che i Destinatari devono rispettare;
- le Funzioni coinvolte.

**Il Sistema Sanzionatorio:** Gli artt. 6 e 7 del Decreto, per l'effettività ed efficacia del Modello, richiede l'adozione di un Sistema Sanzionatorio interno idoneo a sanzionare l'eventuale violazione delle prescrizioni ivi indicate.

Sono altresì previste sanzioni irrogabili nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante

da atti discriminatori o ritorsivi, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevano infondate (Whistleblowing).

La **Mappatura dei rischi ex D.lgs. 231/2001** è una matrice di mappatura dei "Rischi - Reato", ossia il documento di sintesi delle evidenze risultanti delle potenzialità commissive dei singoli reati di cui al Catalogo 231/01.

La **Procedura Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza** disciplina le informazioni che devono

pervenire all'OdV, il mittente di tali informazioni e la relativa tempistica (periodici/ad evento).

### 3.6. I Destinatari del Modello

I principi e le previsioni del Modello di ASSISTIAMO CASA sono rivolti a **tutti i soggetti che operano in nome e/o per conto dell'Ente** (di seguito, complessivamente indicati quali 'Destinatari'), tra i quali, a titolo esemplificativo:

- a) Il Collegio Sindacale/il Revisore Legale/Società di revisione, qualora la loro nomina sia statuita dalla legge;
- b) i soggetti preposti alla direzione dell'Ente (ad es. il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario);
- c) il personale dipendente;
- d) il personale non dipendente;
- e) i soggetti esterni all'Ente che operano in nome e/o per conto di quest'ultimo

(ad es. rappresentanti, consulenti, professionisti esterni).

I Destinatari sono tenuti al rispetto dei principi e delle previsioni del Modello, incluso per ciò che attiene i Protocolli ad esso connessi. L'eventuale mancata conoscenza del Modello non potrà, in alcun caso, essere invocata a giustificazione della violazione delle relative previsioni.

### 3.7. I "Process Owners"

Il Responsabile di processo è definito ed individuato come persona che garantisce l'efficienza del processo di cui è attore, garantisce l'efficacia dei presidi di controllo e ne cura l'aggiornamento previa condivisione con il diretto riporto in linea gerarchica.

Il Responsabile di processo ha le seguenti funzioni:

- vigila sul regolare svolgimento delle operazioni afferenti le Aree a Rischio Reato di cui è referente;
- informa collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di commissione dei reati connessi alle operazioni aziendali svolte;
- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che sono coinvolti nelle Attività Sensibili relative alle Aree a Rischio Reato;
- informa periodicamente l'OdV dei fatti rilevanti relativi alle operazioni a rischio della propria area/ufficio con riferimento alle Aree a Rischio Reato inviando i flussi informativi ad esso assegnati,
- può interpellare l'OdV in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;
- contribuisce all'aggiornamento del sistema di controllo relativo alla propria area di appartenenza e informa l'OdV delle modifiche e degli interventi ritenuti opportuni.

## **4. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI ASSISTIAMO CASA S.R.L.**

Attualmente la *governance aziendale* è estremamente snella, prevedendo:

- un Consiglio di Amministrazione, composto di numero tre membri.

Non ricorrendone i presupposti normativi, ASSISTIAMO CASA non ha nominato un Collegio Sindacale né un Revisore legale/Società di revisione.

#### **4.1 Il sistema di deleghe e di procure**

Nell'ambito del Modello dell'Ente, assume rilevanza anche il sistema di deleghe e procure adottato dal Consiglio di Amministrazione, che costituisce uno dei protocolli facenti parte del sistema di controllo preventivo interno e che risponde ai seguenti principi:

- tutti coloro che agiscono in nome e per conto dell'Ente devono essere dotati di apposita procura formalizzata in un apposito documento;
- le deleghe e le procure devono definire in modo chiaro:
  - a) il soggetto delegante e la fonte del suo potere di delega o procura;
  - b) il soggetto delegato;
  - c) l'oggetto della delega o della procura, ovvero le materie o le categorie di atti/attività per i quali essa è conferita;
  - d) qualora previsti, i limiti di valore entro i quali la delega o la procura può essere esercitata;
  - e) l'eventuale previsione degli ulteriori limiti concernenti la delega o la procura (ad es., l'obbligo di firma congiunta con altri soggetti);
- il destinatario della delega o della procura deve essere "persona idonea", ovvero in grado di espletare efficacemente le funzioni delegate o le attività oggetto di procura;
- il contenuto della delega o della procura deve essere coerente con il ruolo e le responsabilità proprie del destinatario, per come risultanti dall'organigramma e dal mansionario dell'Ente.

Le deleghe e le procure sono tempestivamente aggiornate/modificate in conseguenza di mutamenti organizzativi.

Le deleghe e le procure, così come i relativi aggiornamenti/modifiche, sono diffuse presso i soggetti interessati e pubblicizzate anche all'esterno dell'Ente, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il sistema di deleghe e procure adottato dall'Ente è stato progettato e realizzato con l'obiettivo di garantirne la conformità rispetto all'organigramma dell'Ente ed ai mansionari delle differenti funzioni.

#### **4.2 Il controllo di gestione**

La gestione di ASSISTIAMO CASA è soggetta ad un complesso di controlli che trovano il proprio fondamento, oltre che nello Statuto dell'Ente, anche nella legislazione vigente, e che sono finalizzati, tra l'altro, a fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

Appositi controlli sono previsti con riguardo ai flussi finanziari, rispetto ai quali sono perseguiti obiettivi di trasparenza, efficienza, tracciabilità, verificabilità ed economicità della gestione delle risorse.

### **5 IL CODICE ETICO (ALLEGATO 5)**

## 5.1 Finalità del Codice Etico

Nel novero dei protocolli facenti parte del Modello, particolare importanza assume il Codice Etico, ovvero l'insieme dei valori che sono incardinati e regolano l'agire societario: ASSISTIAMO CASA persegue e si conforma alle statuizioni del Codice Etico della propria società controllante, SOCIETA' DOLCE. Il Codice Etico di SOCIETA' DOLCE è stato redatto e viene aggiornato tenendo in considerazione le previsioni di cui alle Linee Guida emanate dalle associazioni di categoria, e segnatamente le Linee Guida di Confindustria.

## 6 IL SISTEMA SANZIONATORIO (ALLEGATO 3)

### 6.1 Finalità del Sistema Sanzionatorio

Il Sistema Sanzionatorio ha funzione preventiva ed è finalizzato all'efficace funzionamento del Modello.

Infatti, la previsione di sanzioni, debitamente comminate alla violazione e dotate di «meccanismi di deterrenza», applicabili in caso di violazione delle misure contenute nel Modello, ha lo scopo di contribuire da un lato all'efficacia del "Modello" stesso, e dall'altro, all'efficacia dell'azione di controllo effettuata dall'Organismo di Vigilanza.

A mente di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto, in occasione dell'adozione del Modello, ASSISTIAMO CASA ha adottato anche un Sistema Sanzionatorio volto a sanzionare le eventuali violazioni del Modello stesso e dei Protocolli ad esso connessi, incluso il Codice Etico.

Nel rispetto di quanto previsto anche dalle Linee Guida di Confindustria, è previsto che l'instaurazione di un procedimento disciplinare sanzionatorio e l'applicazione delle relative sanzioni prescindono dall'instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Sanzionatorio.

Le previsioni contenute nel Sistema Sanzionatorio non precludono la facoltà dei soggetti destinatari di esercitare tutti i diritti, ivi inclusi quelli di contestazione o di opposizione avverso il provvedimento disciplinare sanzionatorio ovvero di costituzione di un Collegio Arbitrale, loro riconosciuti da norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione collettiva o dai regolamenti interni applicabili.

### 6.2 La struttura del Sistema Sanzionatorio

Dopo una sintetica premessa in cui sono delineati i principi generali concernenti il sistema sanzionatorio costituito nell'ambito del Modello, il Sistema Sanzionatorio

della Società è strutturato in quattro sezioni differenti.

Nella prima sezione, sono indicati i destinatari delle sanzioni previste, segnatamente:

- a) i soggetti posti in posizione cd. "apicale", in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell'Ente.
- b) i dipendenti, ovvero coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, che costituiscono soggetti cd. "in posizione subordinata", in quanto sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale;
- c) i cd. "Terzi Destinatari", ovvero coloro che, pur non essendo legati all'Ente da un rapporto di lavoro subordinato, operano in nome e/o per conto della Società e sono qualificabili come soggetti "in posizione subordinata" in quanto sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale (ad es., personale sanitario con contratto libero-professionale);
- d) i soggetti che esercitano un controllo sulle attività dell'ente, qualora siano nominati, ricorrendone i presupposti di legge.

Nella seconda sezione, sono definite le violazioni rilevanti ai fini del Modello, elencate secondo un ordine crescente di gravità.

Nella terza sezione, sono indicate le sanzioni applicabili a ciascuna categoria di destinatari, unitamente ai criteri da utilizzare per la determinazione della sanzione da applicare in concreto.

Nella quarta sezione, sono definite le regole che presiedono allo

svolgimento del procedimento disciplinare sanzionatorio, incluso per ciò che attiene le fasi:

- di accertamento della violazione;
- di contestazione della violazione;
- di applicazione della sanzione.

Nel Sistema Sanzionatorio sono previste specifiche misure in tema di *whistleblowing* ai sensi del D.Lgs.24/2024.

## **7 LA COMUNICAZIONE SUL MODELLO**

ASSISTIAMO CASA si impegna a garantire una puntuale conoscenza del Modello e dei suoi aggiornamenti presso tutti i soggetti tenuti al rispetto dei relativi principi

e previsioni, con l'obiettivo di garantire una effettiva informazione degli interessati in merito ai Protocolli, incluso il Codice Etico, di cui è chiesto il rispetto.

Il Modello è comunicato a tutti i destinatari interni alla Società (inclusi gli amministratori, i sindaci, qualora nominati, ed il personale dipendente) mediante consegna o invio di copia integrale, in forma cartacea o su supporto informatico o in via telematica, nonché mediante pubblicazione sulla rete intranet ed affissione in luogo accessibile a tutti.

Della eseguita consegna e dell'impegno da parte dei Destinatari al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale agli atti dell'OdV.

Per i soggetti esterni all'Ente tenuti al rispetto del Modello (ad es., il personale non dipendente), lo stesso è reso disponibile sul sito internet della Società. Al fine di formalizzare l'impegno di tali soggetti al rispetto dei principi del Modello, è previsto l'inserimento nei relativi accordi negoziali di una specifica clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la formalizzazione di una apposita integrazione contrattuale.

Il Consiglio di Amministrazione approva appropriati piani di informazione e formazione volti ad assicurare la puntuale diffusione del Modello presso tutti i destinatari.

In caso di interventi legislativi o cambiamenti organizzativi con impatto sul Modello Organizzativo dell'Ente, tutto il personale (dipendente e non) in merito alle novità, all'esito del riesame del Modello e all'eventuale revisione dello stesso viene informato, a mezzo e-mail e con apposizione nelle bacheche situate presso le sedi dell'Ente.

In sede di approvazione della revisione del Modello, il Consiglio di Amministrazione, valutata la consistenza delle modifiche effettuate, può attivare delle sessioni formative dedicate a tutto il personale o a quello interessato dalle modifiche stesse.

## **8. LA FORMAZIONE SUL MODELLO**

ASSISTIAMO CASA promuove la necessaria ed approfondita formazione dei destinatari sul Modello, rispetto alla quale spetta all'OdV monitorare l'implementazione, da parte dell'Ente, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, incluso il Codice Etico.

Le attività di formazione si concretizzano in apposite sessioni di training (ad es., corsi, seminari, ecc.) a cui è posto obbligo di partecipazione ed i cui contenuti

e modalità di esecuzione sono pianificati in appositi Piani.

Tutte le attività di formazione sul Modello sono differenziate in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, al fine di assicurare una specifica e particolare formazione per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello.

Tutte le attività formative sono sottoposte a verifica di efficacia tramite la somministrazione di test, la verifica di apprendimento e la verifica sul campo rispetto all'effettiva applicazione delle procedure adottate dall'Ente.

La formazione viene affidata a docenti esperti con adeguata e documentata esperienza maturata nell'implementazione di Modelli 231 e nella partecipazione ad organismi di vigilanza di strutture sanitarie e/o sociosanitarie.

I percorsi formativi sono sottoposti, per una preventiva valutazione, all'Organismo di Vigilanza il quale ha facoltà di proporre modifiche e/o integrazioni alle proposte formative.

In caso di revisioni del modello inerenti all'introduzione di ulteriori aree a rischio reato o il riesame di quelle in essere, deve essere attivato un percorso formativo specifico che coinvolga tutti i soggetti direttamente interessati.

## **9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI ASSISTIAMO CASA S.R.L.**

A mente di quanto previsto dal Decreto, ai fini dell'efficace attuazione del Modello della Società, nonché della sua idoneità a prevenire la commissione dei reati considerati, assume particolare rilevanza l'Organismo di Vigilanza.

Al fine di definire chiaramente e puntualmente i profili di primario interesse in merito al ruolo ed alle funzioni svolte dall'OdV, il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il relativo "statuto" (*contenuto nel presente paragrafo*), il quale disciplina, i seguenti aspetti:

- la composizione e i requisiti dell'OdV;
- le cause di ineleggibilità e decadenza dall'incarico;
- i compiti ed i poteri;
- le risorse dell'OdV;
- i flussi informativi che coinvolgono l'OdV;
- le norme etiche e comportamentali che regolamentano l'attività dell'OdV;
- i profili di responsabilità dei componenti dell'OdV.

### **9.1 La composizione ed i requisiti dell'OdV**

L'Organismo di Vigilanza della Società è attualmente un organo monocratico. L'OdV di ASSISTIAMO CASA risponde ai seguenti requisiti:

- **autonomia e indipendenza**, garantite dall'assenza di compiti operativi che, rendendo l'OdV partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio in occasione delle verifiche effettuate. A tale proposito, è, altresì, previsto, da un lato, che l'Organismo riporta direttamente ed unicamente al Consiglio di Amministrazione, non essendo soggetto al potere gerarchico o disciplinare di alcun organo o funzione dell'Ente; dall'altro, che l'Organismo determina la sua attività ed adotta le sue decisioni senza che alcuna delle altre funzioni possa sindacarle;
- **professionalità**, assicurata dal complesso di conoscenze, *in primis* di natura legale e di *autiding*, concernenti le attività svolte dall'OdV e funzionali all'efficiente ed efficace svolgimento dei compiti ad esso assegnati;
- **continuità d'azione**, garantita dalla circostanza che l'OdV è dedicato esclusivamente ed a tempo pieno all'attività di vigilanza sull'adeguatezza e l'effettività del Modello.

## 9.2 La durata dell'incarico e le relative cause di cessazione

L'incarico dell'OdV ha durata di almeno 3 (tre) anni e può cessare per una delle seguenti cause:

- a) scadenza del termine previsto in occasione della nomina;
- b) rinuncia formalizzata mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- c) decadenza dall'incarico o decesso;
- d) revoca da parte degli Amministratori.

In caso di rinuncia all'incarico l'OdV il membro deve darne comunicazione per iscritto con un preavviso di almeno tre mesi, con una raccomandata A.R. o con un'e-mail PEC, al Consiglio di Amministrazione. Inoltre, in caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità o decadenza dell'Organismo di Vigilanza medesimo, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà senza indugio alla sostituzione dello stesso entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

## 9.3 Le cause di incompatibilità e decadenza

Non possono essere nominati quali membri quali dell'OdV, e se nominati decadono dall'incarico, coloro i quali:

- a) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) siano interdetti, inabilitati, falliti o, comunque, soggetti a condanna penale, anche non passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene di cui

all'art. 2 del

D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;

- per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria, tributaria, fallimentare per uno dei delitti contro la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - per un delitto non colposo, con condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
- c) siano legati da vincoli di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i soggetti apicali dell'Ente;
- d) in virtù di rapporti patrimoniali continuativi intercorrenti con l'Ente non possano garantire la propria autonomia ed indipendenza di giudizio;
- e) una sentenza di condanna di primo grado dell'Ente ai sensi del decreto, ovvero un procedimento penale conclusosi con il così detto "patteggiamento" ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo secondi quanto previsto dall'art. 6 co. 1 lettera d) del decreto.

Le previsioni di cui alla precedente lettera b), valgono anche nel caso di applicazione della pena

su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., salva l'intervenuta estinzione del reato.

Ove l'Organismo incorra in una delle cause di incompatibilità il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la situazione sia cessata il Consiglio di Amministrazione deve revocare il mandato.

In occasione dell'accettazione della nomina, l'OdV è tenuto a confermare per iscritto al Consiglio di Amministrazione l'assenza delle cause di ineleggibilità sopra indicate. Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, l'OdV è tenuto ad informare immediatamente gli altri componenti dell'OdV ed Consiglio di Amministrazione.

#### 9.4 I compiti ed i poteri dell'OdV

ASSISTIAMO CASA ha attribuito all'OdV, in via sintetica, i seguenti compiti:

- a) la vigilanza sull'adeguatezza del Modello, intesa quale idoneità a prevenire la commissione di comportamenti illeciti ovvero ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- b) la vigilanza sull'effettività del Modello, intesa quale coerenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti dal Modello;
- c) l'aggiornamento in senso dinamico del Modello, mediante apposite

proposte di modifica e/o integrazione del Modello, o dei Protocolli ad esso connessi, inoltrate all'organo amministrativo o alle funzioni interne di volta in volta competenti, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività dell'Ente, anche in relazione al progresso scientifico e tecnologico, e/o di riscontrate significative violazioni del Modello.

Nell'ambito di tali compiti, spetta, tra l'altro, all'OdV:

- il costante monitoraggio dell'attività dell'Ente, incluso per ciò che attiene le iniziative connesse alla informazione ed alla formazione sul Modello;
- una efficiente gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, incluse: a) le relazioni periodiche da sottoporre all'attenzione degli Organi istituzionali dell'Ente; b) le segnalazioni concernenti potenziali violazioni del Modello; c) le informazioni ed i dati trasmessi dalle funzioni dell'Ente a mente del Modello;
- qualora riscontri la violazione del Modello, il compito di informare i soggetti competenti per l'eventuale attivazione del procedimento sanzionatorio previsto dal Sistema Sanzionatorio, unitamente alla verifica circa l'effettiva applicazione delle sanzioni irrogate.

Ai fini del corretto espletamento dei propri compiti, sono riconosciuti all'OdV appositi poteri e prerogative, tra i quali:

- a) la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività dell'Ente, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni a rischio reato;
- b) il potere di effettuare tutte le verifiche e le ispezioni necessarie o opportune;
- c) la facoltà di conoscere tutti i documenti ed i dati dell'Ente mediante l'accesso agli archivi esistenti presso gli uffici e le unità amministrative e sanitarie, senza necessità di autorizzazioni o consenso preventivi;
- d) la facoltà di disporre l'audizione dei soggetti che operano in nome e/o per conto dell'Ente, qualora si presuma possano fornire indicazioni o informazioni utili ai fini dell'attività di vigilanza svolta;
- e) la facoltà di avvalersi del supporto di consulenti esterni, utilizzando le risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione;
- f) la facoltà di disporre dei locali messi dell'Ente.

L'Organismo di vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, assicura la massima riservatezza in merito alle informazioni e ai documenti delle quali siano venuti a conoscenza nell'assolvimento della propria funzione.

## 9.5 Le risorse dell'Organismo di Vigilanza

Ai fini dell'efficace e corretto espletamento dei compiti assegnati, l'OdV può disporre del budget stanziato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'OdV stesso.

In aggiunta alle risorse finanziarie, il Consiglio di Amministrazione può disporre l'assegnazione all'OdV delle risorse umane necessarie ai fini dello svolgimento del proprio incarico. Tali risorse riportano funzionalmente a quest'ultimo per quanto concerne le attività svolte per suo conto, ferme restando le linee di riporto gerarchico.

Qualora, in presenza di circostanze sopravvenute, risulti necessario ai fini dello svolgimento dell'incarico, l'OdV può richiedere - in ogni momento - al Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di risorse finanziarie e/o umane ulteriori.

In ogni caso, l'OdV si avvale del supporto del Vice Direttore Amministrativo, quale responsabile della gestione dei programmi di informatizzazione dell'Ente, al fine di garantire l'efficace vigilanza sul corretto utilizzo dei sistemi informatici in ambito amministrativo e sanitario.

## **9.6 I flussi informativi che coinvolgono l'OdV**

Nell'ambito delle misure implementate dalla Società al fine di garantire l'adeguatezza e l'effettività del Modello, assume particolare importanza la disciplina dei flussi informativi che coinvolgono l'OdV, il quale, da un lato, è destinatario di numerose comunicazioni, dati ed informazioni aventi ad oggetto l'attività svolta ed i servizi erogati dall'Ente; dall'altro, è tenuto ad adempiere a precisi obblighi informativi nei confronti degli organi sociali.

### ***9.6.1 I flussi informativi verso l'OdV***

Al fine di assicurare all'OdV la disponibilità di tutte le informazioni ed i dati potenzialmente rilevanti ai fini del corretto ed efficace adempimento dei compiti ad esso assegnati, è previsto che i Destinatari trasmettano all'Organismo di Vigilanza, con la massima tempestività, o comunque entro i termini previsti dalle procedure interne, tutte le informazioni e i documenti descritti nella Procedura "Disciplina dei Flussi informativi destinati all'Organismo di Vigilanza".

Per quanto attiene i flussi informativi verso l'OdV, è espressamente previsto l'obbligo, gravante in capo a tutti i Destinatari, di comunicare con immediatezza qualsiasi circostanza idonea a configurare una violazione del Modello e dei Protocolli che lo costituiscono, incluso il Codice Etico.

Per flusso informativo si intende un sistema volto ad assicurare la comunicazione delle informazioni (nella fattispecie) destinate all'OdV, che in relazione alla loro natura possono avere una frequenza periodica o un carattere "spot" (ad evento) perché derivante da eventi non programmabili, ma in ogni caso definite e strutturate, in termini di:

- **Contenuti:** Oggetto dell'informazione da comunicare,
- **Responsabile del Flusso:** Owner / Mittente,
- **Tempistiche di trasmissione:** Frequenza e Scadenza,
- **Modalità di inoltro della Comunicazione all'OdV.**

In relazione alle tempistiche definite (semestrali / annuali) o al verificarsi di eventi di carattere "spot" (ad evento) che attivano il flusso informativo, l'owner / mittente deve inviare il flusso informativo tramite posta elettronica all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo: [odv.assistiamocasa@gmail.com](mailto:odv.assistiamocasa@gmail.com).

### 9.7 I flussi informativi dall'OdV verso gli Amministratori

Per quanto attiene le informazioni che l'OdV è tenuto a trasmettere al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno annuale, una relazione scritta contenente una sintesi delle attività di verifica svolte, con indicazione dei relativi risultati, incluso per ciò che attiene le criticità riscontrate:

- i punti di miglioramento del Modello;
- le azioni correttive da apportare al fine di assicurare l'adeguatezza e/o l'effettività del Modello;
- le eventuali violazioni del Modello riscontrate;
- qualsiasi ulteriore informazione o dato ritenuto rilevante ai fini della valutazione complessiva circa l'adeguatezza e l'effettività del Modello.

Fermo restando l'obbligo di trasmettere la relazione annuale sopra indicata, l'OdV ha facoltà di rivolgersi al Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

### 9.8 Il Regolamento interno delle attività dell'OdV

Conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida emanate dalle associazioni di categoria, viene rimesso all'Organismo di Vigilanza il compito di predisporre ed approvare un proprio regolamento interno, nel cui ambito siano definite le regole connesse al funzionamento ed all'operatività dell'Organismo, e segnatamente:

- le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza svolte dall'OdV, incluso per ciò che attiene i cd. "follow up";

- le attività dell'OdV connesse all'aggiornamento del Modello;
- la gestione delle attività connesse alla verifica di eventuali violazioni del Modello;
- la calendarizzazione delle attività dell'OdV;
- la formalizzazione delle decisioni dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza di ASSISTIAMO CASA S.r.L. ha già approvato il proprio **"Regolamento interno delle attività dell'Organismo di Vigilanza"** (vedasi **ALLEGATO 4** che costituisce una parte integrante del presente Modello).

### 9.9 I principi etici e comportamentali di riferimento per l'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'OdV, così come le risorse (anche esterne) di cui esso si avvale, sono tenuti al rispetto del Modello della Società e dei Protocolli che ne fanno parte, incluso il Codice Etico dell'Ente.

Nel corso del proprio incarico, l'OdV ha l'obbligo:

- di assicurare la realizzazione dei compiti assegnati con onestà, obiettività ed accuratezza;
- di garantire un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo evitando che, con la propria azione o con la propria inerzia, si commetta o si renda possibile una violazione del Codice Etico;
- di non accettare doni o vantaggi di altra natura dall'Ente, fatti salvi quelli rientranti nell'ambito dei compensi riconosciuti dal Consiglio di Amministrazione;
- di non accettare doni o vantaggi di altra natura dai dipendenti dell'Ente, nonché da clienti, fornitori o soggetti rappresentanti la Pubblica Amministrazione con i quali la Società intrattiene rapporti; di evitare la realizzazione di qualsiasi comportamento che possa ledere il prestigio e la professionalità dell'OdV o dell'Ente;
- di evidenziare al Consiglio di Amministrazione eventuali cause che rendano impossibile o difficoltoso l'esercizio delle attività di propria competenza;
- di assicurare, nella gestione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, la massima riservatezza. E' in ogni caso fatto divieto di utilizzare informazioni riservate quando questo possa configurare violazioni delle norme sulla privacy o di qualsiasi altra norma di legge, arrecare vantaggi personali di qualsiasi tipo, ovvero ledere la professionalità e/o l'onorabilità dell'OdV, di altre funzioni dell'Ente, di qualsiasi altro soggetto interno od esterno alla Società;
- di riportare fedelmente i risultati della propria attività, mostrando accuratamente qualsiasi fatto, dato o documento che, qualora non manifestato, provochi una rappresentazione distorta della realtà.

## **10.IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI** **(“WHISTLEBLOWING”)**

La Società si è conformato alla nuova disciplina del Whistleblowing di cui al D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

In particolare, il Decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’integrità della Società (*Ente*), di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico o privato (lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, tirocinanti, azionisti, membri degli organi di amministrazione e controllo, etc.), consistenti in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231/01 o violazioni del Modello 231/01;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (indicati nell'**ALLEGATO 2** al presente Modello) ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea (indicati nell’addendum alla Direttiva UE 2019/1937, anche se non previsti nella normativa di riferimento) relativi ai seguenti settori:
  - o appalti pubblici,
  - o servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,
  - o sicurezza dei trasporti,
  - o tutela dell'ambiente,
  - o protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Le disposizioni del Decreto non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad interesse di carattere personale legate ad un interesse della persona segnalante che attengono esclusivamente ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Si precisa che le violazioni inerenti condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo (ove non rientranti nelle violazioni delle disposizioni nazionali ed europee) possono essere effettuate per il tramite dei soli canali di segnalazione interni.

Il segnalante può ricorrere al canale di segnalazione esterno istituito dall’ANAC ed alla divulgazione pubblica esclusivamente laddove sussistano i presupposti

tassativamente previsti dal D.Lgs. 24/2023, i cui dettagli sono specificati anche nel regolamento in materia adottato dall'Ente.

L'Ente ha affidato la gestione del canale di segnalazione interna all'Organismo di Vigilanza (di seguito anche solo "Gestore delle segnalazioni").

Gli interessati possono presentare le segnalazioni attraverso i seguenti canali di segnalazione interna:

- trasmissione attraverso posta elettronica all'indirizzo dell'Organismo di Vigilanza [odv.assistiamocasa@gmail.com](mailto:odv.assistiamocasa@gmail.com): si consiglia, al fine di mantenere un elevato livello di anonimato, di non utilizzare l'indirizzo di posta elettronica aziendale, quanto semmai un indirizzo di posta elettronica privato. l'utilizzo di tale canale di comunicazione fa sì che l'identità del segnalante sia nota solo ai membri dell'Organismo di Vigilanza.
- trasmissione di segnalazione cartacea o su supporto informatico attraverso la consegna a mano all'Organismo di Vigilanza, previo appuntamento.
- trasmissione di segnalazione cartacea o su supporto informatico attraverso il servizio postale all'indirizzo: O.D.V. c/o lo Studio del Dottor Luca Federico, in Via Mascarella n. 85, 40126 Bologna (BO).

L'OdV - quale gestore delle segnalazioni - assicura lo svolgimento di opportune verifiche sui fatti segnalati, garantendo che esse siano svolte entro i tempi stabiliti e nel rispetto della completezza e accuratezza delle attività di istruttoria, attraverso le seguenti attività:

1. rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
2. mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
3. dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
4. fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
5. mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne;
6. documentare le attività di istruttoria, analisi e determinazione in merito alla segnalazione ricevuta.

L'Ente garantisce i segnalanti e le altre persone coinvolte, da qualsiasi forma di ritorsione e discriminazione assicurando in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante ed è irrogata una sanzione disciplinare sanzionatoria, così come previsto dall'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 24/2023.

Nel Sistema Sanzionatorio sono, altresì, previste sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che si accertano essere i responsabili degli illeciti segnalati.

## PARTE SPECIALE

### FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO RITENUTE RILEVANTI PER ASSISTIAMO CASA S.R.L.

Svolta l'ampia e doverosa premessa generale di cui sopra, si analizzano di seguito le ipotesi di reato, fra quelle previste dal Decreto 231/2001, ritenute, in potenza, rischio di commissione nell'ambito dell'operatività sociale, tramite una breve descrizione delle fattispecie tesa a farle conoscere ai destinatari nei casi di minor chiarezza.

#### Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 del Decreto)

*Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato*

Punisce chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

*Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*

Sanziona penalmente la condotta di chi, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

*Art. 353 c.p. - Turbata libertà degli incanti*

La norma sanziona la condotta di chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisca o turbi la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni o di privati qualora siano dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, o ne allontani gli offerenti.

*Art. 353 bis c.p. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*

La norma punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della P.A..

*Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture*

Sanziona la condotta di chi commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura

conclusi con lo Stato o con altro Ente Pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità o nell'adempimento dei relativi obblighi contrattuali facendo mancare, in tutto o in parte, cose od opere necessarie a uno stabilimento pubblico o a un pubblico servizio.

*Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. - Truffa aggravata*

Reato di truffa aggravato dall'aver commesso il fatto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

*Art. 640 bis c.p. - Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche*

Fattispecie di truffa aggravata dal fatto di avere ad oggetto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

*Art. 640 ter c.p. - Frode informatica (quando commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea)*

Punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

#### Processi a rischio

I reati considerati trovano come presupposto l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari. Le aree di attività ritenute più a rischio ai fini del presente Modello sono dunque le seguenti:

Area	Processo
Direzione, CDA e comitato esecutivo	-Predisposizione attività commerciale -Rapporti con Autorità giudiziaria -Scelta dei collaboratori esterni anche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione -Attività dei soci e degli amministratori
Commerciale e marketing	-Individuazione opportunità, partecipazione a gare d'appalto, accreditamento -Contrattazione e partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione -Conferimento appalto a soggetti esterni
Amministrazione	-Predisposizione bilancio di esercizio -Gestione del patrimonio

Area Produzione	-Contrattazione e partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione
Servizi operativi	-Gestione servizi

## Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto)

*Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*

Consiste nell'introduzione in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o nel mantenervisi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

*Art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*

Punisce chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o le impedisce o le interrompe.

*Art. 617 quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*

*Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*

La fattispecie comprende le condotte di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

*Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico*

Fattispecie specifica aggravata dell'ipotesi precedente.

*Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*

Punisce chi, attraverso le condotte di cui all'art. 635 bis c.p. o altre condotte, danneggia o comunque rende anche in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

*Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse*  
Ipotesi specifica e aggravata di quella precedente.

*Art. 629 comma 3 c.p. - Estorsione*

Sanziona la condotta di chi mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies c.p. ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno

*Art. 615 quater c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici*

Punisce il procurarsi, il detenere, il produrre il riprodurre, il diffondere, l'importare il comunicare, il consegnare, il mettere in altro modo a disposizione di altri o l'installare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, apparati, strumenti o parti di essi, codici, parole chiave o altri mezzi idonei

all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque il fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

*Art. 635 quater.1 c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*

La norma sanziona penalmente chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

*Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici*

La norma estende ai documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria le disposizioni concernenti le falsità di cui al Capo III del Titolo VII del Libro II del Codice Penale.

### Processi a rischio

Le aree di attività ritenute più a rischio ai fini del presente Modello sono dunque le seguenti:

Area	Processo
Servizi operativi	-Gestione Sistema Informatico e accesso ad esso

### **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25 del Decreto)**

*Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione*

Punisce il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per altri denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

*Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore*

La norma estende le pene previste per i reati di cui agli artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter e 320 al corruttore, overosia a colui che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità.

*Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione*

Costituisce una sorta di tentativo di corruzione; è il caso di chi offre o promette denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per indurlo a omettere o ritardare un atto del suo ufficio o compiere un atto contrario ai suoi doveri, ma nell'ipotesi in cui l'offerta non

venga accettata, così come il caso del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio.

*Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite*

Punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

*Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*

Ipotesi simile a quella di cui all'art. 318 c.p., ma condotta consistente nell'omettere o ritardare un atto d'ufficio, nonché nel compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

*Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari*

Ipotesi specifica, rispetto a quelle di cui agli artt. 318 e 319, caratterizzata dalla finalità di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

*Art. 317 c.p. - Concussione*

Punisce il pubblico ufficiale (definito dall'art. 357 c.p. come colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, o amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi) o l'incaricato di pubblico servizio (definito dall'art. 358 c.p. come colui che presta, a qualunque titolo, un pubblico servizio, concetto che ricomprende altresì l'attività amministrativa di cui sopra) che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità.

*Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

*Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*

Estensione delle norme di cui agli artt. 318 e 319 anche all'incaricato di pubblico servizio

come sopra definito.

*Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*

Estensione dei reati precedentemente indicati ai casi essi sono commessi dai soggetti indicati nel titolo o a chi eserciti funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

### Processi a rischio

I reati considerati trovano come presupposto l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari. Le aree di attività ritenute più a rischio ai fini del presente Modello sono dunque le seguenti:

Area	Processo
Direzione, CDA e comitato esecutivo	-Predisposizione attività commerciale -Rapporti con Autorità giudiziaria -Scelta dei collaboratori esterni anche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione -Attività dei soci e degli amministratori
Commerciale e marketing	-Individuazione opportunità, partecipazione a gare d'appalto, accreditamento
	-Contrattazione e partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione -Conferimento appalto a soggetti esterni
Amministrazione	-Predisposizione bilancio di esercizio -Gestione del patrimonio
Area Produzione	-Contrattazione e partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione
Servizi operativi	-Gestione servizi -Gestione approvvigionamenti

### Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis.1 del Decreto)

*Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio*  
Commessa mediante violenza sulle cose o con mezzi fraudolenti.

*Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*

*Art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza*

Commessa nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

## **Reati societari (Art. 25 ter del Decreto)**

*Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali*

Reato commesso dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Il reato è integrato anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

*Art. 2621-bis c.c. - Fatti di lieve entità*

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

*Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate*

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

*Art. 2625 c.c. - Impedito controllo*

Punisce la condotta degli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

*Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale*

Punisce gli amministratori che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

*Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti*

Punisce gli amministratori che, al di fuori dei casi consentiti, restituiscono, anche solo in modo simulato, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

*Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve*

Condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

*Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante* Fattispecie commettabile da parte degli amministratori per la quale è richiesta una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge come conseguenza della condotta.

*Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori*

Punisce l'amministratore che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettua riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, con corrispondente danno per i creditori.

*Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte del liquidatore*

Qualora la condotta di ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli cagioni loro danno.

*Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea*

Punisce chi, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, determina la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti.

*Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio*

Punisce la condotta di chi diffonde notizie false, o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

*Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*

Condotta realizzata da amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci, liquidatori e tutti i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti che nelle comunicazioni previste dalla legge alle stesse, al fine di ostacolarne la funzione espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti fatti riguardanti la predetta situazione, che avrebbero dovuto comunicare.

*Art. 2635 c.c.- Corruzione tra privati (limitatamente al 3° comma)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono o omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

*Art. 2635 bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati*

Condotta di cui all'articolo precedente, qualora l'offerta o la promessa alle persone ivi indicate non sia accettata.

## Processi a rischio

Le aree di attività di ASSISTIAMO CASO più specificamente a rischio con riferimento alle fattispecie dei reati societari sono le seguenti:

Area	Processo
Direzione, CDA e Comitato Esecutivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Attività di indirizzo dei soci e degli amministratori</li> <li>-comunicazione, operazioni e tutti gli incumbenti di natura contabile, economica e finanziaria</li> <li>-scambio di comunicazioni con le società di revisione e con i revisori</li> <li>-Operazione sul capitale e destinazione degli utili</li> <li>-Rapporti con Autorità Pubblica Vigilanza</li> <li>- Rapporti con i titolari di cariche o qualifiche in altre società</li> <li>-Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee/CDA</li> </ul>
Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Predisposizione bilancio di esercizio</li> <li>-Gestione risorse finanziarie</li> <li>-Ciclo fatturazione attiva</li> <li>-Ciclo fatturazione passiva</li> <li>-Gestione partecipazioni societarie</li> </ul>

### Reati contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies del Decreto)

*Art. 603 bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*

La fattispecie punisce la condotta di chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori o utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

#### Processi a rischio

Area	Processo
Risorse Umane	-Assunzione personale

## Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 septies del Decreto)

*Art. 589 c.p. - Omicidio colposo*

La norma sanziona la condotta di chi cagiona per colpa la morte di una persona.

*qualora commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro o commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*

*Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose*

Punisce invece chi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale.

*qualora commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*

In tale categoria devono essere ricomprese tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro. L'interesse o vantaggio per l'ente, in tale ipotesi di violazioni, è stato individuato nel risparmio di tempo e di costi derivante dal mancato adeguamento alle disposizioni di legge, cui corrisponde tuttavia una minor sicurezza per i propri lavoratori.

### Processi a rischio

Le aree di attività di ASSISTIAMO CASO, più specificamente a rischio con riferimento alle fattispecie dei reati in materia di sicurezza sul lavoro sono:

Area	Processo
Direzione, CDA e Comitato Esecutivo	-Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori -Sistema di deleghe di funzioni
Servizio Prevenzione e Protezione e Haccp	-Gestione della sicurezza sul lavoro -Attività di formazione e informazione
Qualità e responsabilità sociale	-Attività di monitoraggio e audit interni
Risorse Umane	- Formazione dei dipendenti
Area Produzione	-Controllo rispetto adempimenti sulla tutela e sicurezza sul lavoro

## Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – autoriciclaggio (Art. 25 octies del Decreto)

*Art. 648 c.p. - Ricettazione*

La fattispecie punisce chi, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un

qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

*Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio*

La norma sanziona chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, o compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

*Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*

Norma residuale che punisce, fuori dei casi di concorso e fuori dei casi di cui ai due articoli che precedono, chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

*Art. 648-ter.1. c.p. - Autoriciclaggio*

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

**Processi a rischio**

Area	Processo
Amministrazione	-Gestione risorse finanziarie e tesoreria -Fatturazione attiva -Fatturazione passiva -Gestione partecipazioni societarie
Servizi Operativi	-Gestione approvvigionamenti

**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25 octies.1 del Decreto)**

*Art. 493 ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*

Punisce chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti e chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

*Art. 493 quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti* La norma sanziona la condotta di chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produca, importi, esporti, venda, trasporti, distribuisca, metta a disposizione o in qualsiasi modo procuri a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

*Art. 640 ter c.p. - Frode informatica (nell'ipotesi aggravata in cui si realizzi un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale)*

Punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

E' inoltre rilevante ai fini del Decreto Legislativo 231/01 qualsiasi altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che offende il patrimonio previsto dal Codice Penale quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

*Art. 512 bis c.p. - Trasferimento fraudolento di valori*

La norma punisce chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter c.p. nonché chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

## **Delitti contro l'amministrazione della giustizia (Art. 25 decies del Decreto)**

*Art. 377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*

La norma punisce chi realizza la condotta, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, nei confronti della persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

## **Reati ambientali (Art. 25 undecies del Decreto)**

*Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale*

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette la pena è aumentata.

*Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale*

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

*Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente*

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

*Reati di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 - Norme in materia ambientale:*

- art. 137 commi 2, 3, 5 primo e secondo periodo, 11 e 13
- art. 256 commi 1 lett. a) e b), 3 primo e secondo periodo, 5 e 6 primo periodo
- art. 257 commi 1 e 2
- art. 258 comma 4 secondo periodo
- art. 259 comma 1
- art. 260 bis

*Reato di cui alla Legge n. 549 del 28 dicembre 1993, art. 3, violazione delle norme in materia di cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive:*

- art. 3 comma 6

Anche in questo caso si rimanda comunque al testo delle norme sopra citate per il dettaglio

e l'esauritiva elencazione delle ipotesi contemplate.

**Processi a rischio**

Area	Processo a rischio
------	--------------------

Area Produzione	-Gestione di sedi in cui siano presenti depositi temporanei di rifiuti derivanti dalle attività aziendali - Smaltimento rifiuti
Servizi operativi	- Gestione di sedi in cui siano presenti depositi temporanei di rifiuti derivanti dalle attività aziendali - Smaltimento rifiuti

### Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies del Decreto)

*Art. 22 D.lgs.vo 286/1998 comma 12 bis - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*  
La norma punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo oppure il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato.

#### Processi a rischio

Area	Processo
Risorse Umane	-Assunzione personale

### Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies del Decreto)

*Art. 2 D. Lgs.vo 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*

Punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

*Art. 3 D. Lgs.vo 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*

La norma sanziona la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare

l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

*Art. 8 D. Lgs.vo 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*

Punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

*Art. 10 D. Lgs.vo 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili* Occultamento o distruzione, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o al fine di consentire l'evasione ad altri, di scritture contabili o di documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

*Art. 11 D. Lgs.vo 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*

Punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, nonché chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

## Processi a rischio

Area	Processo
Amministrazione	-Gestione risorse finanziarie e tesoreria -Fatturazione attiva -Fatturazione passiva -Predisposizione bilancio di esercizio

## DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE

Elencate, esaminate e brevemente descritte le fattispecie di reato che, fra quelle indicate e sanzionate dal Decreto Legislativo 231/2001, si ritengono di possibile verifica nell'ambito dell'attività della società ASSISTIAMO CASA S.r.L., si sono evidenziati quelli che, in relazione ad esse, possono essere i processi e le attività più a rischio di commissione in seno al funzionamento sociale, per poi riportare i principi di comportamento predisposti, così come le condotte vietate, individuati allo scopo di prevenire la realizzazione dell'illecito e la cui violazione comporta per i dipendenti (e non) l'applicazione delle sanzioni di cui al paragrafo "*Sanzioni disciplinari*".

L'elenco, da integrarsi con tutti i comportamenti, le situazioni e i rapporti che di volta in volta possono, occasionalmente o stabilmente, comportare il rischio di realizzazione dei reati sopra elencati, è suscettibile di modifiche, correzioni, aggiunte espresse da parte del Consiglio di Amministrazione in relazione ad ogni segnalazione ricevuta in merito e, in particolare, a quelle provenienti dall'organismo di vigilanza.